

## ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. CON CONFERIMENTO DI AZIENDA O RAMO DI AZIENDA

## DATI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE:

- 1) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza di ognuno dei soci;
- 2) La denominazione della società (In qualunque modo formata, purchè contenente l'indicazione di S.r.l.);
- 3) La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- 5) La durata della società;
- 6) L'ammontare del capitale sottoscritto e versato (La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 10.000 e in caso di società unipersonale il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato);
- 7) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; (1);
- 8) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti l'organo di controllo o del revisore legale (2).
- 9) visura camerale dell'azienda da conferire (in caso di conferimento di ramo d'azienda, visura dalla quale si evince l'esistenza dell'Unità Locale);
- 9) licenza relativa all'attività svolta dall'azienda, o dal ramo d'azienda, da conferire;
- 10) copia dei libretti di eventuali mezzi iscritti presso il P.R.A. posseduti dall'azienda o dal ramo d'azienda da conferire;
- 11) Relazione di stima giurata (3) di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili redatta ai sensi dell'art. 2465 C.C.; (4)

## **DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA:**

- 1) Assegno circolare intestato alla costituenda società del venticinque per cento del capitale sociale (In caso di società unipersonale l'assegno deve riguardare l'intero capitale sociale e non solo il venticinque per cento)
- Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei soci.
- (1) La società può essere amministrata alternativamente:
- -- da un amministratore unico
- -- da un Consiglio di amministrazione, e in tal caso occorre indicare il Presidente, l'eventuale vice-presidente ed i consiglieri
- -- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.
- (2) La nomina dell'organo di controllo o del revisore, in sede di atto costitutivo, è obbligatoria solo se la società new-co controllerà una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi in caso di costituzione con conferimento di quote di altra società che sia già tenuta alla revisione legale dei conti; l'organo di controllo è monocratico, a meno che lo statuto non preveda espressamente un organo di controllo pluripersonale: in tale ultimo caso si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti che devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E' possibile, tuttavia, demandare il controllo contabile ad un Revisore Contabile esterno ed in tal caso sarà sufficiente che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti tra

## STUDIO NOTARILE Dott. Francesco ZOTTA

gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

- (Si raccomanda l'attenzione alle prescrizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza);
- (3) Il giuramento della perizia può essere effettuato innanzi al Cancelliere ovvero innanzi al Notaio; si consiglia di ricorrere a questa seconda alternativa, in modo da poter concordare eventuali modifiche alla perizia prima di giurarla.
- (4) La perizia deve necessariamente contenere:
- -- la descrizione dei beni o crediti conferiti
- -- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati
- -- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo.